

“Il tuo ISA 2019”. Nuovo aggiornamento del software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità

Rilasciata la versione 1.0.4 del 19/07/2019 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Deduzione forfetaria 2019 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (ndr. 19 luglio 2019, di seguito riportato) , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2019

In questo numero:

Speciale – Decreto legge “Crescita” 2019

Il numero è integralmente dedicato all'analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale o d'interesse per i professionisti contenute D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge.

EPAP, proroga al 30 settembre 2019 per la presentazione del Modello 2/19

“Il doveroso rimando è stato deliberato dal CdA dell'Epap a seguito dell'emendamento al Decreto Crescita che ha stabilito che chi esercita un'attività economica per la quale esista un Isa, l'indice sintetico di affidabilità fiscale (gli ex studi di settore), può giovare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.

Come noto il Dl Crescita ha differito al 30 settembre di

quest'anno i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive. Tenuto conto di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Epap ha deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art.10 del proprio Regolamento per l'invio del modello reddituale (mod 2/19) relativo al periodo di imposta 2018".

Antiriciclaggio. Differito il termine di applicazione delle regole tecniche emanate dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato, nel corso dell'ultima seduta, di differire al prossimo 1 ° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007.

Dall'Anc e Confindustria una nota interpretativa sulla gestione della data nella fattura elettronica

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l'ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all'esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confindustria del 18 luglio 2019)

Come regolarizzare le fatture elettroniche Pa soggette a “split payment” affette da inesattezze

In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “split payment”, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.

Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

“Nuovo” Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile Parte la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Al via da oggi e fino al 24 luglio una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di provvedimento – pdf dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (DL n. 34/2019). Da oggi, infatti, è online sul sito delle Entrate la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling). In particolare, il provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.

Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA.

Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto

L'Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornisce i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n.104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l'autofattura emessa al momento dell'estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l'estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Rappresentante fiscale in

Italia di una società Ue. Per l'estrazione di beni da deposito IVA l'autofattura può essere analogica o elettronica extra SdI

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l'estrazione dei beni dai depositi IVA.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali"

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali". L'obiettivo del nuovo OIC, ora in bozza per commenti, è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti

dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

Proroga ISA. La Cassa forense ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare per l'entrata in vigore degli indici di affidabilità fiscale e la conseguente proroga dei termini per i versamenti delle imposte dirette, ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019, in scadenza il prossimo 31 luglio, se effettuati entro il 30 settembre 2019. Resta fermo l'obbligo del versamento della seconda rata, a saldo, nel termine ordinario del 31 dicembre 2019.

Enpam ha rinviato al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri soggetti Isa

L'Enpam ha deciso di rinviare al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri che si sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte.

Il decreto legge 'Crescita' ha infatti stabilito che chi esercita un'attività economica per la quale esiste un Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale, cioè gli ex studi di settore) può beneficiare di una proroga al 30 settembre per i pagamenti fiscali.

La conseguenza è che i liberi professionisti che fanno i conteggi per le tasse in vista del 30 settembre, difficilmente avranno i dati pronti da dichiarare all'Enpam entro la normale scadenza del 31 luglio.

Da qui l'opportunità di consentire la compilazione del modello D, senza sanzioni, entro il 30 settembre.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche dal 2020

L'articolo 12-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (comma 1, primo periodo). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

L'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo esteso a tutti i

registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica

L'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, viene esteso dal Decreto Crescita a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

Lipe relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione IVA. Solo se presentata entro il 28 febbraio

L'articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Nel dettaglio, la disposizione dell'articolo 12-quater, mediante sostituzione dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

Trasferimento del diritto di nuda proprietà di un'azienda. Salvo il regime di esenzione per il passaggio generazionale se beneficiario della donazione prosegue l'attività d'impresa

In tema di diritto di usufrutto sul complesso aziendale, in linea generale, il soggetto titolare di un'azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, a condizione che prosegua l'esercizio dell'attività di impresa

Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all'importo detraibile

L'articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Incentivi per l'acquisto di case antisismiche (Sismabonus

acquisti). Estesi anche nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3

L'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. In particolare, l'articolo 8 estende i benefici previsti all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. I benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

**Rigenerazione urbana.
Incentivi per l'acquisto, la
demolizione e la
ricostruzione di interi**

stabili (o incisiva ristrutturazione)

L'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reca un regime di tassazione agevolata temporanea (sino al 31 dicembre 2021) per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.

Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge:

la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;

l'agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;

l'agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;

si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;

si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

Retroattiva l'efficacia temporale delle modifiche su IVA indebita e diritto alla detrazione

L'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina più favorevole prevista dalla legge in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, contenuta nell'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2520).

Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia. Modificata la disciplina

L'articolo 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione che trasferiscono la residenza dall'estero nei

piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20mila abitanti.

Rottamazione-ter. Prima rata entro il 31 luglio. Al via il servizio web per chiedere importi e bollettini

Al via il nuovo servizio web per richiedere il conto della “rottamazione-ter” delle cartelle. In vista della scadenza di pagamento della prima rata, fissata dalla legge al 31 luglio 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto sul proprio sito internet uno strumento che consente di ottenere online, in modo semplice e veloce, l’elenco dei debiti “rottamati” e i bollettini per effettuare il pagamento.

Transazione del Forfettario: nota di credito emessa senza versare l’IVA come avvenuto per il documento originario

Ai fini dell’emissione delle nota di variazione in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo è

riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che la nota in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario, ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede: «Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...».

Pertanto, considerato che l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 5 da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

Più conveniente il ritorno in Italia (lavoratori impatriati e docenti/ricercatori)

I commi da 1 a 5 dell'articolo 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportano significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei docenti e

ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Accertamenti emessi dal 1° luglio 2020. Avvisi parziali esclusi dall'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale

L'articolo 4-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce per agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 – un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

In particolare il comma 1 del nuovo articolo 5-ter (Invito obbligatorio) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (introdotto dal comma 1, lettera b)) stabilisce che l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Mentre, il comma 2 del nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 dispone che sono esclusi dal

procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.

Il comma 3 prevede che in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Il comma 4 introduce una specifica deroga all'obbligo del contraddittorio in tutti i casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento senza che sia preceduto dall'invito. Il comma 5 dispone che fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Il comma 6 specifica che restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

**Servizi telematici,
modulistica e prassi messi a
disposizione del contribuente
almeno sessanta giorni prima
del termine dell'adempimento**

fiscale

L'articolo 4-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, impegna l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti.

In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), prevedendo che l'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Disciplinato l'impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

L'articolo 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

In particolare, la lettera a), comma 1, dell'articolo in esame

stabilisce che, per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell'abilitazione.

La lettera b) prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l'intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, «anche se non richiesto», l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

Dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP. Lo slittamento dei termini non si applica ai soggetti

interessati da operazioni straordinarie

L'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, il comma 2, lettera a), dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (per il 2019, poiché la scadenza cade di sabato, il termine sarà rinviato al 2 dicembre 2019) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La lettera b) prevede inoltre che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (rispetto al precedente nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Start-up innovative e PMI innovative. Le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il Decreto Mef del 7 maggio 2019 attuativo che

disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in Startup e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società.